



COMUNE DI TORRETTA
(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)

**DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri della Giunta Comunale**

N. 40 del Registro

Addì, 20/12/2019

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Oggetto: "Piano del fabbisogno del personale Triennio 2019/2021 e Piano Assunzionale anno 2019".

L'anno *duemiladiciannove*, il giorno *venti* del mese di *dicembre* alle ore *14:35* e seguenti in Torretta nella sede comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con D.P.R. dell'08/08/2019, con il quale è stato disposto l'affidamento alla predetta commissione della gestione dell'Ente, per la durata di 18 mesi, ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. n. 267/2000.

Sono presenti i Signori:

1	Dr.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola	Vice Prefetto	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
2	Dott. Francesco Milio	Vice Prefetto Aggiunto	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
3	Dr.ssa Antonietta Maria Manzo	Funzionario Econ.Finanz.	<input type="checkbox"/> Presente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente

Partecipa alla riunione la Dr.ssa Domenica Ficano in qualità di Segretario Generale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(CON I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE)

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della legge regionale 30/04/1991 n. 10, ai sensi dell'art.2 della medesima legge, propone l'adozione della proposta di deliberazione avente per oggetto: **"Piano del fabbisogno del personale Triennio 2019/2021 e Piano Assunzionale anno 2019"**.

Premesso che con D.P.R. in data 8 agosto 2019 il consiglio comunale di Torretta (PA) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000 e la gestione dell'Ente è stata affidata ad una Commissione Straordinaria che esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche;

Visto il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e dal d.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, che attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Rilevato che l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e s.m.i., testualmente recita: " Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n.482;

Preso atto che l'art. 91 del d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e s.m.i., in tema di assunzioni, testualmente recita: **"1:** Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. **2:** Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 39 del d.lgs. 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. **3:** Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente. **4:** Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo;

Ricordato:

Che l'art. 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal d.lgs. n. 75/2017, testualmente recita:

" 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'art. 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni del personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter.

Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'art. 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'art. 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'art. 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'art. 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti.

Richiamato l'art. 89, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Rilevato che, in base alle risultanze del rendiconto afferente l'esercizio finanziario 2018, approvato con delibera di commissione Straordinaria con i poteri del C. C. n. 14 del 10/12/2019, il Comune di Torretta non versa in situazione di deficitarietà strutturale secondo quanto previsto dall'art. 242 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Atteso che l'art. 33 del d.lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, ai commi da 1 a 4 così dispone:

" 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione all'esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area";

Richiamata la delibera della Commissione Straordinaria n. 13 dell' 11/10/2019 "Ricognizione delle eccedenze di personale - anno 2019 - adempimento annuale ai sensi dell'art. 33, d.lgs. n. 16512001 come modificato dall'art. 16 legge 12 novembre 2011 n. 183", con la quale, in considerazione delle esigenze funzionali, non si evidenziano situazioni di eccedenza o soprannumero di personale rispetto ai fabbisogni dell'ente;

Rilevato che l'art. 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante " Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" impone l'adozione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità e che il mancato adempimento della disposizione in esame determina il divieto di assunzione ai sensi dell'art. 6, comma 6, del d.lgs. 1651200 1;

Richiamata la delibera Commissione Straordinaria n. 14 dell' 11/10/2019 "Approvazione del piano delle azioni positive triennio 2019-2021";

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nella predisposizione del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto volti ad orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;
- prevede che, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del vincolo stabilito dal pareggio di bilancio introdotto dalla legge di stabilità 2016, i vincoli si applichino soltanto agli enti locali che risultano soggetti al patto di stabilità interno 2015;

Rilevato che, in quanto avente popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, anche il comune di Torretta è stato assoggettato al patto di stabilità interno 2015 e, pertanto, soggiace ai vincoli assunzionali dettati dalla legge;

Visti in particolare:

- l'art. 3, comma 5, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (legge di stabilità 2015), il quale recita: "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'art. 16, comma 9, del D.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo di residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'art. 76, comma 7, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2-bis, del citato decreto -legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo art. 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinques del presente articolo";

Considerato che dal 2019 ai sensi del DL/2019 art. 14 bis possono essere utilizzati i resti assunzionale dell' ultimo quinquennio;

Visto l'art. 3, comma 5-quater, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, il quale recita: "Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dallo gennaio 2014, nel limite dell '80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100% a decorrere dall'anno 2015";

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 al patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico -amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali" (comma 557);

- costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis);

- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);

- a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557 -quater);

Atteso che, con deliberazione n.25/2014, la Corte dei Conti - Sezione autonomie ha chiarito che, a decorrere dall'anno 2014, il parametro a cui fare riferimento per il contenimento della spesa del personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che deve, pertanto, considerarsi un valore di riferimento statico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 228, legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 863, legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone: "Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016/2017/2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendente/popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendente/popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'Interno di cui all'art. 263, comma 2, del testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75% nei comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti per gli anni 2017/2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100% 11 comma 5-quater dell'art. 3 del decreto - legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018";

Visto, inoltre, il comma 234, art. 1, su richiamato, il quale recita: "Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata sul portale "Mobilità.gov", a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente";

Richiamate altresì le disposizioni del D.l. 24 giugno 2016, n. 113, recante: "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali ed il territorio", nel testo definitivo dopo la conversione in legge 7 agosto 2016, n. 160, in base alle quali le amministrazioni che erano soggette al patto di stabilità oggi devono dimostrare, per poter dare corso ad assunzione di personale, di aver rispettato nell'anno precedente sia il patto di stabilità sia il tetto di spesa del personale, cioè di non aver superato la spesa del personale del triennio 2011/2013;

Atteso che, in base alle risultanze del rendiconto afferente l'esercizio finanziario 2018, approvato con delibera di Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio, il Comune di Torretta ha rispettato tanto il patto di stabilità quanto il tetto di spesa del personale;

Considerato che, per quanto attiene ai limiti finanziari previsti dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in caso di assunzione di personale, con decorrenza dall'anno 2017, si

applica il comma 723 che dispone: "In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, nel caso di non rispetto di tale limite l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";

Osservato che il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recante disposizioni in materia di " Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni", prevede che "Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018/2020, in coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede alla stabilizzazione; b) sia stato reclutato a tempo determinato in relazione alle medesime attività svolte con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato al 31/12/2017 alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni";

Considerato che D.l. 31 agosto 2013, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", come modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, all'articolo 4, comma 6, prevede forme di reclutamento speciali, transitorie, finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato un'anzianità lavorativa a tempo determinato nel settore pubblico;

Vista la L.r. 28 gennaio 2014, n. 5 (legge di stabilità regionale), e, in particolare l'articolo 30, con il quale sono state recepite, nella regione Sicilia, le disposizioni normative nazionali di cui all'art. 4 del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, successivamente convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, che, al comma 6, consente l'espletamento di procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del decreto avevano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici;

Atteso che l'art. 30 della l.r. 28 gennaio 2014, n. 5, disciplina i processi per la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni, introducendo, a tal fine, un regime speciale transitorio per il reclutamento del personale da concludersi entro il 31 dicembre 2016;

Rilevato che l'attuazione del sopra richiamato art. 30 della Lr. 28 gennaio 2014, n. 5, deve avvenire secondo le direttive diramate dal Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro dell'Assessorato Regionale alla Famiglia alle Politiche Sociali e al Lavoro, con propria nota prot. n. 5500IUS1I2014 del 03/02/2014;

Rilevato ulteriormente che al fine di compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 30 della l.r. 28 gennaio 2014, n. 5, è stato istituito un fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, la cui ripartizione avviene con decreto dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse e tenendo conto del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore;

Dato atto che il DLgs. 25 maggio 2017, n.75, prevede che "ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, la P .A, nel triennio 2018/2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n.122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28"(tale condizione non ricorre al Comune di Torretta essendo soggetti stabilizzati a totale carico della Regione Sicilia fino al 2038);

Considerato che la circolare del Ministero della Semplicificazione e della Pubblica Amministrazione n. 3 del 23 novembre 2017, in materia di "indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato", dispone che gli enti pubblici "operino comunque una ricognizione del personale potenzialmente interessato e delle esigenze di professionalità da reclutare attraverso tali procedure. Ciò al fine di poter definire anche in modo coerente, nel piano dei fabbisogni, le professionalità da reclutare sia in relazione al reclutamento ordinario rivolto all'esterno sia di quello speciale dedicato al superamento del precariato ed alla valorizzazione delle esperienze lavorative";

Dato atto che tale ricognizione è stata effettuata con delibera di G.M. n. 93 del 29/12/2018;

Richiamata la Lr. 8 maggio 2018, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 21 dell'11/05/2018, all'art. 26 reca norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali, disponendo che:

"1. In armonia con le disposizioni recate dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e dalla relativa disciplina di attuazione, il comma 22 dell'art. 3 della l.r. 26 dicembre 2016, n. 27, è sostituito dal seguente: " Nelle more dell'individuazione degli esuberi del personale di cui alle procedure previste dall'art. 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'art. 20 del dLgs. 25 maggio 2017, n. 75".

2. Al comma 8 dell'art. 3 della Lr. n. 27/2016 le parole " 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole " 31 dicembre 2020" e le parole "a decorrere dal 2019" sono sostituite dalle parole "a decorrere dal 2021 ".

3. Al comma 9 dell'art. 3 della Lr. n, 27/2016 le parole "in armonia con la disposizione prevista dall'art. 1 comma 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190" sono soppresse e le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole" 31 dicembre 2019".

4. Al comma 21 dell'art. 3 della Lr. n. 27/2016 dopo le parole "dai commi 7 e 17" sono aggiunte le parole "nonché per le proroghe dei contratti e la stabilizzazione del personale presente nelle graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 6 della l.r. 29 dicembre 2010, n. 24".

5) Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'art. 6 e al comma 7 dell'art. 30 della l.r. 28 gennaio 2014, n.5, e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lett.b) dell'art. 3 della l.r. n. 27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017, provvedono ad avviare entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 20 del d.lgs. n.75/2017 gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 20 del medesimo d.lgs., interamente riservate ai medesimi.

Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali gravanti sui **capitoli 191310, 191301 e 191320** del Bilancio regionale e non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti.

6. La copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente articolo è assicurata per l'esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'art. 6 e al comma 7 dell'art. 30 della l.r. n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui alla lett.b), comma 10 dell'art. 3 della l.r. 27/2016, e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previste per l'esercizio finanziario 2018. A tal fine il Ragioniere generale è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del Dipartimento regionale delle autonomie locali, le relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio (191310 e 191320)";

Considerato che il **DL 4/2019** introduce due importanti novità. La prima riguarda le cessazioni programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turnover. In pratica, quindi, sarà possibile procedere all'immediata sostituzione dei cessati, senza dover attendere (come finora accaduto) l'anno successivo. L'altra novità riguarda la possibilità di utilizzare le somme residue non ancora utilizzate dei budget dei precedenti cinque anni, e non più tre come prevedeva la precedente normativa;

Considerato che dal 31/12/2018 è tornato in vigore l'art. 3 del DL 90/2014 e pertanto le percentuali della capacità assunzionale è fissata per tutti gli Enti Locali sopra i 1.000 abitanti e per tutte le tipologie di personale da assumere al 100% della spesa dei cessati dell'anno precedente;

Considerato che nell'Ente a partire dall'anno 2014 si sono verificate cessazioni di personale con oneri occupazionali, come indicati nella tabella che segue, nella considerazione che il totale della capacità assunzionale risulta già decurtato della somma di €. 24.689,02 relativo alla capacità assunzionale 2015, mentre non vi sono state cessazioni per il 2016, in quanto somme destinate alla ricollocazione delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità di cui all'art. 1 comma 424 L. 190/2015);

RIEPILOGO CAPACITA' ASSUNZIONALE TEORICA QUINQUENNIO 2014/2015/2016/2017/2018 e
2019/2020/2021

ANNO DI RIFERIMENTO	PERCENTUALE TURN OVER	IMPORTO
Capacità assunzionale teorica 2014 <i>(cessati e non sostituiti anno 2013)</i>	60 % di € 37.660,95	€ 22.596,57
Capacità assunzionale teorica 2015 <i>(cessati e non sostituiti anno 2014)</i>	60% di 41.148,38	€ 24.689,02 Quota riservata Enti Area vasta
Capacità assunzionale teorica 2016 <i>(cessati e non sostituiti anno 2015)</i>	Non ci sono state cessazioni	€ 0,00
Capacità assunzionale teorica 2017 <i>(cessati e non sostituiti anno 2016)</i>	25% di € 35.802,29	€ 8.950,57
Capacità assunzionale teorica 2018 <i>(cessati e non sostituiti anno 2017)</i>	25% di € 72.274,3	€ 18.068,57
Capacità assunzionale teorica 2019 <i>(cessati e non sostituiti anno 2018)</i>	100% di 0 Non ci sono state cessazioni	€ 0,00
Capacità assunzionale teorica 2020 <i>(cessati e non sostituiti anno 2019)</i>	100% di € 119.508,38	€ 119.508,38
Capacità assunzionale teorica 2021 <i>(cessati e non sostituiti anno 2020)</i>	100% di € 70.911,73	€ 70.911,73
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE		€ 240.035,82

Dare atto che la capacità assunzionale al 01/01/2020 al netto della capacità assunzionale 2015 e 2016 risulta essere di € 146.527,52;

Richiamata la delibera di G.C. n. 98 del 29/12/2018, avente ad oggetto: "Rimodulazione nuova dotazione organica del Comune. Approvazione Piano triennale fabbisogno personale (PTFP) 2018/2020, comprendente il piano delle stabilizzazioni di cui all'art. 20 del Dlgs n. 75/2017, all'art. 3 della L.R. n. 27/2016 e all'art. 26 della L.R. n. 8/2018;

Richiamata la delibera di G.C. n. 99 del 29/12/2018, avente ad oggetto: "Indirizzi per l'avvio e l'espletamento delle procedure di stabilizzazione del personale precario del Comune di Torretta;

Richiamata la delibera di G.C. n. 100 del 29/12/2018, avente ad oggetto: "Proroga dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 75/2017, dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016 e della L.R. n. 24 del 16/12/2018 art. 1 comma 13 – Anno 2019;

Richiamata la delibera di G.C. n. 12 del 30/03/2019, avente ad oggetto: " Rettifica delibera n. 98 e n. 99 del 29/12/2018 e revoca artt. dal n. 60 al 69 del Regolamento per la disciplina della stabilizzazione del personale precario, in attuazione dell'art. 20 comma 1 del Dlgs n. 75/2017;

Richiamata la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n.º 3 con la quale sono stati modificati gli artt. 17 e 59;

Rilevato che il combinato disposto dell'art. 3 c. 8 della LR 27/2016 e dell'art. 26 c. 2 della LR 8/2018 secondo il quale la mancata e ingiustificata conclusione da parte dei Comuni, entro il termine del 31/12/2020, dei processi di stabilizzazione, comporta a decorrere dal 2021 la riduzione delle assegnazione ordinarie della Regione a favore di ciascun Comune;

Dato atto che nell'ente prestano servizio con contratto a tempo determinato e parziale n. 37 soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017 ed inclusi nell'elenco regionale di cui all'art. 30, comma 1, L- R. n. 5/2014, come stabilito dall'art. 22, comma 3 della LR n. 1/2019;

Considerato che ai sensi dell'art. 26 L. R. 8/2018 il contributo regionale viene cristallizzato al 31/12/2018 in € 700.705,78 comprensivo di oneri, assegni familiari e adeguamento al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 2016/2018, di cui € 595.421,26 per contributo ex art. 30 comma 7 L.R. 5/14 e per € 105.284,53, quale contributo ordinario e sarà assicurato fino a tutto l'esercizio 2038 sul cap. 215754 del Bilancio regionale (art. 26 L.R. 8/2018);

Visto il DPCM Dipartimento della F.P. 8/5/2018 che detta linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno;

Preso atto che la spesa media del personale è attestata per il triennio 2011/2013 ad € 1.544.487,81 come da attestazione all. "A"

Visto il ricorso alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità dello stesso art. 22 L.R. 1/2019 ;

Preso atto della rinuncia da parte dell'Avvocatura generale dello stato in nome e per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri al ricorso della Corte Costituzionale del 24/4/2019 avverso L.R. 1/2019 art. 22 e al parere della Corte dei Conti del 30/10/2019 , l'Amministrazione Comunale opta per la trasformazione del contratto e operando in questo senso la facoltà prevista sia dalla L.R. 1/2019 che L.R. 15/2019;

Ritenuto, d'altronde che quasi trent'anni di attività presso l'ente provano il possesso di tutti i requisiti previsti dal citato art. 20 comma 1 in capo ai lavoratori da stabilizzare;

Richiamata la LR 1 del 22/02/2019 "Disposizioni programmate che, per l'anno 2019 - Legge di stabilità regionale" pubblicata sulla GURS n. 9 del 26/02/2019 che all'art. 22 reca norme in materia di stabilizzazione del personale precario delle autonomie locali;

Ritenuto, pertanto, in ossequio e in applicazione di quanto previsto **dalla LR 1/2019 all'art. 22**, di dover procedere all'assunzione a tempo indeterminato e parziale secondo le modalità stabilite nella citata legge regionale di tutto il personale precario;

Preso atto che la spesa del personale si attesta per il 2019 in € 1.296.906,29 rientrante nel limite del triennio 2011/2013 (All. A);

Considerato che si pone la necessità di prorogare il personale assunto con contratto di diritto privato fino alla conclusione della procedura di stabilizzazione ex art. 3 comma 21 L.R. 27/2016 come modificata dalla L.R. 8 /2018;

Ritenuto, inoltre, che sulla base dei fabbisogni di personale per garantire il regolare funzionamento dei servizi, possano essere programmate le seguenti assunzioni nell'anno 2019/2021 anche ai sensi dell'art.20, comma 1, D.lgs 75/2017 e art. 26 della LR 8/2018, con indicazione degli oneri occupazionali e delle relative risorse assunzionali:

Piano della Assunzioni – Anno 2019

Atti propedeutici alla stabilizzazione e proroga contratti di diritto privato per l'anno 2020 e comunque fino all'immissione in servizio con contratti a tempo indeterminato.

Piano delle assunzioni Anno 2020

ANNO 2019	Posti da ricoprire a tempo pieno 36 ore	n. posti da ricoprire a tempo parziale a 24 ore	n. posti da ricoprire a tempo parziale a 21 ore	Costo annuo per verifica rispetto budget assunzionale	Modalità di reclutamento	Budget assunzionale utilizzato
Istruttore Direttivo Assistente Sociale Cat. D					Aumento ore contrattuali da 15 a 20 ore	€ 5.225,80
Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D	1	/	/		Concorso esterno	€ 32.416,29
Istruttore contabile Cat. D	1	/	/		Concorso esterno	€ 32.416,29
Istruttore P.M. Cat. C	0	4	0	€ 86.774,84	Stabilizzazione art. 20 comma 1 del D.Lgs n.75/2017- art.3 L.R. n.27/2016- art. 26 L.R. n. 8/2018	Risorse aggiuntive di cui all'art. 20 comma 3 D.Lgs n. 75/2017 -L.R. n.27/2016 art. 3 comma 1- L.R. n. 8/2018 art. 26 comma 5
Istruttore Amministrativo Cat. C	0	0	4	€ 72.425,00		
Istruttore tecnico geometra Cat. C	0	1	1	€ 38.798,76		
Istruttore tecnico Ragioniere Cat. C	0	2	0	€ 41.385,02		
Collaboratore informatico amm.vo Cat B3	0	3	0	€ 58.307,82		
Autista comunale e scuola bus Cat B3	0	1	1	€ 44.499,91		
Esecutore amministrativo Cat. B	0	3	3	€ 103.845,99		
Operatore ausiliario Cat. A	0	7	7	€ 229.058,20		
Assegni familiari Inail				€ 21.988,23 € 3.622,01		
TOTALE COMPLESSIVO	2	21	16	€ 700.705,78		

Dare atto che la stabilizzazione avverrà tramite applicazione dell'art. 20 comma 1 Dlgs 75/2017;

Dare atto che il concorso esterno per cat. D avverrà previo esperimento del tentativo di mobilità ex art. 30 Dlgs 165/2001 e 34 bis con utilizzo dei resti assunzionali pari ad € 64.832,38;

Dare atto di incrementare le ore dell'Assistente Sociale da 15 a 20 ore settimanali;

Dare atto che resti assunzionali vengono utilizzate per € 70.058,38;

Dato atto che:

- il Comune ha rispettato per l'anno 2018 il vincolo del pareggio di bilancio e se ne prevede il rispetto anche per l'anno 2019;
- il Comune non è strutturalmente deficitario né dissestato;
- il Comune ha rispettato i vincoli relativi al contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1, commi 557 e ss., legge 296/2006 e se ne prevede il rispetto anche conteggiando le nuove assunzioni;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 13 dell' 11/10/2019 ha verificato, ai sensi dell'art. 33, d.lgs. 165/2001, l'insussistenza di situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale dipendente in servizio presso l'Ente;
- è stato approvato con delibera della C.S. n. 14 del 10/12/2019 il conto consuntivo 2018;
- con delibera della C. S. n. 50 del 20/12/2019 è stata approvata lo schema di Bilancio 2019/2021;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 14 del 11/10/2019 è stato adottato il piano di azioni positive per il triennio 2019/2021 di cui all'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 196/2000;

Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di settore competenti;

Tenuto conto, altresì, del parere del revisore dei conti reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 8, della legge 448/2001 e dell'art.20, comma 3, del d.lgs.75/2017, allegato alla presente;

Visto l' O.R.EE.LL.;

Vista la legge 142/1990, come recepita dalla L.R. 48/1991 e successive modifiche;

Visto lo statuto comunale;

Tutto ciò premesso, considerato e visto

**PROPONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(con i poteri della Giunta Municipale)**

- 1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
- 2) Approvare il Piano Triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019/2021 programmando, anche ai sensi dell'art. 20, comma 1, d.lgs. 75/2017 e dell'art. 3 L.R. 27/2016 e s.m.i., le seguenti assunzioni:

Piano delle assunzioni Anno 2019

Atti propedeutici alla stabilizzazione e proroga contratti di diritto privato per l'anno 2020 e comunque fino all'immissione in servizio con contratti a tempo indeterminato.

Piano delle assunzioni Anno 2020

Atti propedeutici alla stabilizzazione in attesa del Bilancio di previsione 2019/2021

ANNO 2019	Posti da ricoprire a tempo pieno 36 ore	n. posti da ricoprire a tempo parziale a 24 ore	n. posti da ricoprire a tempo parziale a 21 ore	Costo annuo per verifica rispetto budget assunzionale	Modalità di reclutamento	Budget assunzionale utilizzato
Istruttore Direttivo Assistente Sociale					Aumento ore contrattuali Da 15 a 20 ore	€ 5.225,80
Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D	1	/	/	/	Concorso esterno	€ 32.416,29
Istruttore contabile Cat. D	1	/	/	/	Concorso esterno	€ 32.416,29
Istruttore P.M. Cat. C	0	4	0	€ 86.774,84	Stabilizzazione art. 20 comma 1 del D.Lgs n.75/2017- art.3 L.R. n.27/2016- art. 26 L.R. n. 8/2018	Risorse aggiuntive di cui all'art. 20 comma 3 D.Lgs n. 75/2017 -L.R. n.27/2016 art. 3 comma 1- L.R. n. 8/2018 art. 26 comma 5
Istruttore Amministrativo Cat. C	0	0	4	€ 72.425,00		
Istruttore tecnico geometra Cat. C	0	1	1	€ 38.798,76		
Istruttore tecnico Ragioniere Cat. C	0	2	0	€ 41.385,02		
Collaboratore informatico amm.vo Cat B3	0	3	0	€ 58.307,82		
Autista comunale e scuola bus Cat B3	0	1	1	€ 44.499,91		
Esecutore amministrativo Cat. B	0	3	3	€ 103.845,99		
Operatore ausiliario Cat. A	0	7	7	€ 229.058,20		
Assegni familiari Inail				€ 21.988,23 € 3.622,01		
TOTALE COMPLESSIVO	2	21	16	€ 700.705,78		

3) Attivare la procedura di stabilizzazione attraverso la procedura di cui art. 20 comma 1 dlgs 75/2017;

Dare atto che per il concorso esterno di cat. D si procederà previo esperimento della procedura di mobilità ex art. 30 Dlgs 165/2001 e 34 bis medesimo decreto con utilizzo dei resti assunzionali pari ad € 64.832,38;

Dare atto di incrementare le ore dell'Assistente Sociale da 15 a 20 ore settimanali;

Dare atto che resti assunzionali vengono utilizzate per € 70.058,38;

Dare atto che il Piano Triennale del fabbisogno è suscettibile di variazione ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire.

4) Dare mandato al responsabile del servizio personale per l'attuazione del Piano attraverso l'attivazione delle procedure concorsuali e di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, d.lgs. 75/2017 e art. 3 LR. 27/2016 e ss.mm.i.

5) Di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite pec all'indirizzo protocollo: dfp@mailbox.governo.it.

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguenti.


Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa  Domenica Ficano

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(con i poteri della giunta Municipale)

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;

Parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica

Il Responsabile del Procedimento
Il Segretario Generale
Dott.ssa  Domenica Ficano

Parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

Visto il parere dell'Organo di Revisione Contabile assunto al prot. del Comune in data 20/12/2019 al n. 14893.

Il Vicario del Settore Finanziario
Sig.ra  Concetta Maria Stella

Con voti unanimi espressi palesemente

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta che qui di seguito si intende ripetuta e trascritta

CONTESTUALMENTE


Ravvisata l'urgenza del provvedimento;

Con voti unanimi espressi palesemente


DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 L.R. 3/12/91 n. 44

Dr.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola




(Dott. Francesco Milio)



Dr.ssa Antonietta Maria Manzo



Il Segretario Generale
(Dr.ssa Domenica Ficano)



REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line del Comune di Torretta sul *sito* www.comune.torretta.pa.it dal 20/12/2019 e vi rimarrà per gg.15 consecutivi.

Torretta li, _____.

L'addetto alla pubblicazione



Il Segretario Generale
(Dr.ssa Domenica Ficano)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/12/2019.

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell'art.12, comma 1, della L.R.03/12/1991 n.44 e successive modificazioni ed integrazioni;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2. della L.R. 03/12/91 n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni.

Torretta li, 20/12/2019.



Il Segretario Generale
(Dr.ssa Domenica Ficano)

